

# I soci della Srl hanno il potere di convocare l'assemblea

## IMPRESA

**Il Tribunale di Roma: occorre avere un terzo del capitale**

**I giudici hanno scelto di non applicare la disciplina della Spa**

**Angelo Busani**

Il socio o i soci della Srl, chesiano titolari di almeno un terzo del capitale sociale, hanno il potere di convocare l'assemblea dei soci, in caso di inerzia dell'organo amministrativo. Lo afferma il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, nella sentenza 1880 del 26 gennaio 2018. Si tratta di un tema assai frequente nella prassi professionale poiché non sono pochi i casi in cui vi è la necessità o il desiderio dei soci (o di taluno di essi) di svolgere un'assemblea e di non avere (o di non poter avere) la collaborazione degli amministratori per la confezione e la spedizione dell'avviso di convocazione. La materia della convocazione dell'assemblea da parte di una minoranza di soci è disciplinata dal Codice civile nell'ambito delle norme dedicate alla Spa (mentre nella il

codice dice sulla convocazione dell'assemblea dei soci di Srl): l'articolo 2367 sancisce infatti che gli amministratori di Spa «devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale» nelle società quotate e «il decimo del capitale sociale» nelle società diverse da quelle quotate.

Nel campo della Srl occorre dunque capire se il silenzio del legislatore induca a negare la possibilità per i soci di Srl di convocare l'assemblea oppure se tale silenzio autorizzi per i soci di Srl un'interpretazione analogica del dettato dell'articolo 2367 del Codice civile in tema di potere di convocazione dell'assemblea dei soci di Spa; oppure ancora se dai principi generali sui quali si fonda la disciplina codicistica della Srl sia estraibile un'applicazione particolare per la convocazione dell'assemblea della Srl. È quest'ultima la tesi accolta dal Tribunale, il quale fonda la sua decisione osservando che l'articolo 2479 del Codice civile consente ai soci titolari di «almeno un terzo» del capitale sociale di avocare all'assemblea dei soci stessi la decisione su tematiche che, in assenza di questa avocazione da parte dei soci, sarebbero di competenza dell'organo amministrativo. Allora, se è vero che il terzo dei soci può pretendere di decidere su determinate materie proprie

## QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



## PRIVACY

**Amministratore pagine risponde con Facebook**

L'amministratore di una fanpage è responsabile, insieme a Facebook, del trattamento dei dati dei visitatori. Gli amministratori delle pagine, possono, infatti, ottenere i dati del loro pubblico, relativi ad età, sesso, situazione sentimentale, professionale ecc. grazie a cookies, associati agli utenti che consentono di monitorare il collegamento alla pagina. A stabilire la corresponsabilità è stata la Corte di giustizia Ue.

— **Patrizia Maciocchi**

il testo integrale degli articoli su: [quotidianodiritto.ilssole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilssole24ore.com)

della gestione della società, deve essere anche vero che un terzo dei soci può procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci, qualora l'organo amministrativo non vi provveda. E, una volta avvenuta la convocazione dell'assemblea direttamente da parte dei soci, l'organo amministrativo non può revocare la convocazione né convocare un'altra assemblea, «parallela» rispetto a quella convocata dai soci.

Quanto alla non estensibilità alla Srl del disposto dell'articolo 2367 del Codice civile, in tema di convocazione dell'assemblea della Spa da parte dei soci, occorre osservare che la riforma del 2003 ha differenziato molto la disciplina delle Srl da quella delle Spa e che l'autonomia e la potenziale onnicomprensività della normativa sulla Srl induce dunque a escludere l'estensione analogica alla Srl del meccanismo procedurale di convocazione dell'assemblea previsto dall'articolo 2367 del Codice civile per l'assemblea della Spa. Infatti, l'obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la Srl come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle Pmi, cui tale forma sociale è connaturale; e ciò a differenza della disciplina della Spa, dettata per larghe compagini di soci che non vengono in rilievo nella loro individualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IN BREVE



## TARIFFE


**Stop ai contratti di 28 giorni**

I giudici del Tribunale di Milano (XI sezione) hanno «inibito l'uso, l'applicazione e gli effetti nei contratti di telefonia fissa o di altri servizi offerti in abbinamento, stipulati con i consumatori di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni». A comunicarlo, con una nota, è lo stesso tribunale meneghino, che ieri, con tre ordinanze, ha accolto le richieste dell'associazione Movimento consumatori contro Telecom Italia, Fastweb e Wind Tre. Per i giudici esiste, infatti, un'elevata probabilità che l'adozione e l'uso di tale periodicità dal 23 giugno 2017 (quando Agcom dichiarò l'obbligatorietà della bolletta mensile) ledi i diritti dei consumatori e costituisca una pratica commerciale scorretta, e ingannevole. Ad avviso del Tribunale il provvedimento è giustificato - malgrado gli operatori abbiano adottato la periodicità mensile - dalla necessità di eliminare gli effetti delle clausole considerate pregiudizievoli.

## MISURE PREVENTIVE

**Confisca solo se c'è pericolosità sociale**

Possono essere sottoposti a confisca solo i beni acquisiti in un arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del prevenuto. La misura deve, infatti, essere retta da una ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita. La Cassazione, ha così respinto il ricorso del Pm contro la scelta della Corte d'Appello di revocare il provvedimento, con il quale erano state confiscate alcune polizze bancarie. Per la pubblica accusa, i giudici non avevano considerato la persistente pericolosità sociale del prevenuto e le sue disponibilità finanziarie che non giustificavano l'acquisto. Ma la Suprema corte ribadisce che, nell'ambito della pericolosità generica vale la condizione al momento dell'acquisto dei beni e non quella soggettiva al momento della proposta di prevenzione. **Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 5 giugno 2018 n.25175**



## RISARCIMENTI

**Incidente a pallavolo, il ministero non paga**

Il ministero della Pubblica Istruzione non risarcisce i danni all'allieva che si fa male al dito a causa di una schiacciata fatta da una compagna nell'ora di ginnastica. Per i giudici si tratta di un "tiro" che fa parte del gioco della pallavolo, per il quale non serve una formazione particolare. E malgrado la presenza dell'insegnante l'incidente non poteva essere evitato. **Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 5 giugno 2018 n.14355**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Pedopornografia, colpito l'uso personale

## SEZIONI UNITE PENALI

**Per punire la produzione non è più necessaria la diffusione all'esterno**

**Giovanni Negri**

Stretta sulla pedopornografia. Le Sezioni unite della Cassazione, cambiando orientamento rispetto a un precedente intervento del 2000, hanno stabilito che per la contestazione del reato di produzione di materiale pedopornografico non è più necessaria la diffusione.

Una svolta rispetto anche alle più recenti pronunce della stessa Cassazione e che rende più facile l'attività di repressione di una delle fattispecie più odiose, punita in modo assai grave, con il carcere fino a 12 anni e una multa che può arrivare sino a 240 mila euro.

Le Sezioni unite così, con una decisione nota per ora solo nel dispositivo sintetizzato dall'informazione provvisoria resa dopo l'udienza del 31 maggio, hanno ritenuto che sia sanzionabile nella maniera più grave anche la semplice produzione a uso personale.

Non è stata così ritenuta convincente la tesi di chi riteneva che, in assenza del requisito della diffusione, la condotta è comunque punibile a titolo di "semplice" detenzione, reato sanzionato in maniera peraltro assai più lieve, con la detenzione fino a tre anni e la multa non inferiore a 1.549 euro (con possibile aumento fino a due terzi quando il materiale detenuto è considerevole).

Per le Sezioni non sono condizionali gli argomenti della precedente pronuncia che, evidentemente, risultano viziati da un errore di fondo e cioè lo sfruttamento o l'utilizzazione del minore, anche trascurando lo scopo di lucro, presupponendo comunque sempre un utilizzo esterno del materiale. Diverso l'orientamento se-

guito: anche la produzione per un uso solo privato deve essere ritenuta reato, senza scappatoie interpretative, perché la stessa relazione, anche senza contatto fisico, tra adulto e minore, presa in considerazione dall'articolo 600 ter del Codice penale, è considerata come «degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano e armonioso» (così l'ordinanza di rinvio alle Sezioni unite, la 10167 del 2018, che ricorda come, sulla base della riforma dell'anno scorso, quando una sezione semplice della Corte decide di allontanarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, deve rinviare alle stesse la decisione sul punto).

La linea seguita sin qui dalla Cassazione, peraltro, non appare convincente, stando all'ordinanza di rinvio, in punto di ragionevolezza visto che conduce all'"attrazione" nella più lieve fattispecie penale del possesso condotte come la produzione del materiale che invece devono essere ritenute assai più gravi. Ma è una linea che non sembra neppure aderente agli impegni internazionali presi dall'Italia in particolare con la convenzione di New York ratificata nel 1991.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA SVOLTA

### 1. Il precedente

Nel 2000 le Sezioni unite della Corte di cassazione avevano stabilito che per la contestazione del reato di produzione di materiale pedopornografico era necessaria la diffusione all'esterno dello stesso

### 2. La decisione

Pochi giorni fa, le Sezioni unite hanno cambiato orientamento, considerando punibile con la detenzione fino a 12 anni anche l'uso personale

# Il Registro non influenza il reddito

## ACCERTAMENTO

**La norma introdotta dal Dlgs 147/2015 ha valore retroattivo**

**Adriano Pischetola**

Un maggior reddito non può essere desunto dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Ciò anche per le cessioni poste in essere prima della entrata in vigore del Dlgs 147/2015.

La Cassazione, pronunciandosi con l'ordinanza 9513/2018, in riferimento a una cessione di terreno edificabile oggetto di un accertamento di valore ai fini della sola imposta di registro, riconferma una linea di pensiero ormai consolidata (7488/2016, 22221/2016, 13571/2017, 1823/2017), in ordine alla retroattività dell'articolo 5, comma 3 del Dlgs 147/2015. Per le cessioni di immobili e di aziende, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito

ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (e quindi non può formare oggetto di maggior imposizione sul reddito del soggetto cedente).

Nonostante la formulazione letterale cui è ricorso il legislatore (le norme "...si interpretano", spesso la Suprema corte è dovuta intervenire per precisare che, in quanto interpretativa, la norma trova applicazione anche a situazioni giuridiche pregresse (purché non definite), in ciò anche evocando quanto la Consulta (sentenza 246/1992) ha evidenziato nel collegamento essenziale tra retroattività e norma interpretativa. Traspare in modo netto, proprio in ragione della locuzione utilizzata, - sostengono i supremi giudici - l'intendimento del legislatore di attribuire alla norma efficacia retroattiva, reso ancor più evidente dal fatto che proprio nella medesima norma si disciplina l'entrata in vigore di un'altra disposizione (richiamata al comma 1), ma non quella di cui qui si discute, contenuta nel comma 3.

Del resto ciò collima con la ratio del decreto 147/2015. Come si legge

## LA QUESTIONE

### 1. La regola

Il decreto legislativo numero 147/2015, entrato in vigore il 7 ottobre 2015, ha introdotto una regola di «non contaminazione» tra l'accertamento di un presunto maggiore reddito ai fini delle imposte dirette e i valori dichiarati, accertati o definiti ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

### 2. La conseguenza

Tale regola deve trovare applicazione anche con riferimento a situazioni giuridiche pregresse (purché non definite al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2015) in considerazione della natura chiaramente interpretativa desumibile dalla formulazione letterale e dalla ratio del decreto legge

anche nella relazione illustrativa già elaborata nel corso dei lavori parlamentari, esso vuole costituire uno strumento per «rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia». E tra le altre strade indicate dal decreto, si profila quella di «creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori» e ciò per «eliminare alcune distorsioni del sistema».

Il comma 3, articolo 5 del decreto ha inteso superare, evitando automatismi che sembravano fondati solo su di un indimostrato principio di «uniformità» del quadro normativo fiscale e di «vincolatività» delle procedure finalizzate al realizzo della pretesa fiscale.

Proprio in questa prospettiva, la medesima relazione illustrativa (così come la nota di lettura 90 del decreto reperibile tra gli atti dei lavori parlamentari) ne ribadisce la natura «interpretativa» (e quindi la sua applicabilità anche a situazioni pregresse non ancora definite al momento dell'entrata in vigore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Concordato, proroga sub iudice

## PROCEDURA CON RISERVA

**No all'automatismo Il giudice deve impedire il ricorso abusivo**

La proroga del concordato "in bianco" non è automatica. È sottoposta invece all'esame dell'autorità giudiziaria. Esame che non è puramente formale e che ha condotto, nel caso esaminato dalla Corte di cassazione con la sentenza 13999 della Prima sezione civile, alla dichiarazione di fallimento.

La difesa aveva invece sostenuto che la concessione di una proroga alla proposta di concordato con riserva deve, di norma, essere accolta, visto il favore con il quale il legislatore guarda a tutte le soluzioni alternative al fallimento, tra le quali è proprio il concordato a emergere.

Per la Corte invece, l'esistenza di condizioni oggettive per la concessione di un ulteriore termine di 60 giorni (oltre alla tradizionale finestra tra 60 e 120) deve essere accertata dal giudice. Una discrezionalità che trova fondamento, puntualizza la sentenza, nella fisiono-

mia di un istituto che permette al debitore, sorpreso dalla domanda di fallimento, di potere comunque beneficiare procedura di concordato, ottenendo il tempo necessario alla preparazione di un piano idoneo a soddisfare i creditori, ma che, contemporaneamente, potrebbe prestarsi con facilità ad abusi, visto che per effetto del solo deposito scatta il blocco delle azioni esecutive.

Di più. Per la Cassazione non esiste un fondamento normativo alla tesi della difesa, per la quale le motivazioni della proroga sarebbero esclusivamente collegate alla necessità di presentare una proposta il più completa ed esauriente possibile.

Tuttavia, nella lettura della Cassazione dell'articolo 161 comma 6 della Legge fallimentare, la proroga è sì possibile, ma testualmente, solo «in presenza di giustificati motivi».

E allora, sottolinea la sentenza, il tribunale non è solo chiamato a verificare l'assenza di condotte abusive o di eventuali violazioni all'obbligo di corretta gestione da parte del debitore, ma anche «a valutare l'esistenza di validi motivi posti a fon-

## I PALETTI

### 1. La richiesta

La difesa di una società dichiarata fallita ha proposto ricorso contro la decisione del giudice di merito che non ha concesso la proroga alla domanda di concordato con riserva.

Alla base dell'impugnazione, tra l'altro, la considerazione di un generale favore del legislatore per la soluzione della crisi d'impresa attraverso il concordato preventivo

### 2. La risposta

Per la Corte di cassazione tuttavia non si può sostenere una sorta di automatismo nella concessione degli ulteriori 60 giorni previsti dalla Legge fallimentare: tocca infatti all'autorità giudiziaria verificare l'esistenza di quei «giustificati motivi» che, da soli, possono giustificare lo slittamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA